



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Rosario MONTELEONE

Luigi PATRONE

avente ad oggetto:

"Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale"

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il 9 luglio 2009

RELAZIONE

È notorio come la riforma del 1999 abbia ampliato notevolmente gli spazi di intervento e l'autonomia organizzativa e politica delle singole Regioni in ambito elettorale, nel quadro del più ampio riconoscimento, sia pur in una cornice di limiti (art. 123 Cost.), della possibilità di definire la propria forma di governo, sancendo, in particolare, quella ripartizione tra Stato e regioni della disciplina elettorale - nel senso di attribuire allo Stato la fissazione dei principi fondamentali ed invece alle singole Regioni quella di dettaglio (art. 122, 1° comma, Cost.) -, destinata ad essere consolidata dalla successiva riforma costituzionale. Così, attualmente, in base all'art. 122, 1° comma, Cost., la competenza in materia di sistema elettorale spetta alla legge regionale sia pure nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

In attesa dell'utilizzo da parte delle singole Regioni degli "spazi d'intervento" in materia resi disponibili dalla riforma hanno eletto i propri rappresentanti con le rispettive leggi elettorali), il legislatore nazionale ha previsto in via residuale l'applicazione della normativa scaturita dalle predette riforme sia sull'elezione diretta del Presidente della regione (ex l. cost. 22 novembre 1999, n. 1), sia sull'elezione dei consigli regionali (v. l. 17 febbraio 1968, n. 43 come modificata dalla l. 23 febbraio 1995, n. 43). In particolare, per le regioni che non si sono ancora dotate di una legge elettorale, l'art. 5 della legge cost. n. 1/1999 prevede, in via transitoria, una disciplina destinata a trovare applicazione "fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali", procedendo, tecnicamente, a una sorta di "costituzionalizzazione" delle due leggi elettorali ordinarie precedenti: la n. 108/1968 e la n. 43/1995, opportunamente modificate, in vista di prevedere l'elezione diretta del Presidente della Giunta e l'assegnazione del seggio ai migliori candidati presidente delle altre liste (c.d. *Tatarellum*).

È noto poi come per effetto dell'approvazione della legge costituzionale n. 2 del 2001, il sistema di elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale sia stato esteso anche alle Regioni ad autonomia speciale. Tale legge, infatti, ha transitoriamente dettato la disciplina elettorale per i Consigli delle Regioni di cui all'art. 116, similmente a quanto previsto per le Regioni a statuto ordinario (essendo significativo il fatto che solo per Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige sono state dettate regole specifiche, che presuppongono la vigenza di una formula elettorale proporzionale pura, al fine di garantire meglio l'accesso alle

istituzioni rappresentative delle minoranze linguistiche, ivi presenti e riconosciute).

In tale quadro, alcune regioni hanno provveduto immediatamente a mettere mano alla riforma della propria legge elettorale (segnatamente, Lazio, Puglia, Calabria e Toscana già per le elezioni regionali del 2005 hanno eletto i propri rappresentanti con nuove leggi elettorali), altre con maggior ritardo, ma in ogni caso ad oggi il quadro è quasi completo (la situazione aggiornata è visibile tra l'altro in <http://www.parlamentiregionali.it/>) e la nostra regione appare tra le ultime a mancare all'appuntamento.

L'odierna proposta di legge prende dunque atto innanzitutto della situazione venutasi a creare, mirando, responsabilmente ed efficacemente, a rispondere all'esigenza di portare la nostra regione al passo con le necessarie riforme politico-istituzionali (a tale proposito, riteniamo dunque che il passo successivo per completare il quadro nel senso di una più compiuta responsabilizzazione degli organi politici debba consistere nella messa a punto della legge regionale di disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, ai sensi, anche qui, dell'art. 14 dello Statuto).

In particolare, essa punta a valorizzare ulteriormente taluni profili contenuti nella normativa transitoria (ma anche di altre proposte di legge che sono state presentate, senza pregiudizi di sorta...), in un'ottica favorevole al bipolarismo, intervenendo per contro a correggere i profili di più esasperata tendenza alla bipartizzazione del sistema politico regionale, che, si ritiene, significherebbe condannare senza possibilità di appello il pluralismo partitico nella nostra regione. Pluralismo partitico che, per contro, se "domato" attraverso le più efficaci tecniche di razionalizzazione – come son quelle fatte proprie dalla proposta di legge – costituisce un indubbio motivo di arricchimento per il nostro territorio così come per tutto il Paese.

In quest'ottica, il progetto di legge mantiene l'attuale sistema di liste in appoggio al capolista designato per la Presidenza della Giunta., mirando però a "portare" il sistema elettorale ancora più vicino ai cittadini. A tal fine, esso innanzitutto introduce quell'elemento cardine di ogni sistema che voglia dirsi democratico che è il voto di preferenza, il quale, è opportuno precisare, viene ulteriormente valorizzato dalla presenza di un impianto normativo idoneo a garantire un'ampia gamma di scelta all'elettore. Inoltre, il progetto di legge prevede del tutto innovativamente un sistema di ripartizione dei seggi "rotante" nell'ambito di ciascun gruppo di candidati, idoneo a garantire una rappresentanza distribuita su tutto il territorio della Regione, ovvero a scongiurare il presentarsi di "zone

d'ombra" prive di rappresentanti in Consiglio regionale. Non in ultimo, esso configura una rete capillare di collegi nell'ambito delle quattro circoscrizioni provinciali.

Altri elementi contribuiscono poi a caratterizzare il sistema in senso maggioritario, a garanzia della imprescindibile esigenza della governabilità: ci riferiamo innanzitutto, venendo incontro ad una richiesta politica affiorante a livello istituzionale, all'eliminazione sia del c.d. "voto disgiunto", sia del c.d. "listino". D'altro canto, in questa stessa direzione, s'è optato per il mantenimento del "premio di maggioranza", in modo tale da garantire, comunque, che il Presidente della regione possa contare sull'appoggio di almeno il 60% dei seggi assegnati al consiglio regionale.

In particolare, con la presente proposta di legge mira a valorizzarsi uno dei sistemi elettorali maggioritari più apprezzati da cittadini, politologi e, vorremmo dire, probabilmente altresì dalla stragrande maggioranza dei politici, consapevoli della buona prova di sé che sta dando in altro ordinamenti così come nel nostro Paese agli altri livelli di governo locale: il "doppio turno". L'art. 20 prevede infatti un secondo turno di ballottaggio nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta di voti al primo turno, ammettendo al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della regione che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Anche qui, al fine di rinsaldare il profilo della stabilità di governo (oltre che quello della consistenza delle formazioni rilevanti ai fini dell'esito elettorale), la legge esclude sia dagli apparentamenti in vista del secondo turno, sia dall'assegnazione dei seggi le liste di candidati che al primo turno ottengano almeno il 3 per cento dei voti.

Non in ultimo, in vista di salvaguardare ineludibili esigenze di legalità costituzionale il progetto di legge ha fatto propri alcuni dei più recenti orientamenti giurisprudenziali di T.A.R. e Consiglio di Stato, prevedendo, espressamente, l'impugnativa immediata del provvedimento di esclusione delle liste e dei candidati alle elezioni nel corso del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni (*ex multis*, TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 2 giugno 2009, n. 1296; Cons. Stato, sez. V, n. 2368 del 16 maggio 2006).

Proposta di legge regionale

"Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale"

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico e con lo Statuto regionale, disciplina, in attuazione dell'articolo 14 dello Statuto, le modalità di elezione dei Consiglieri regionali e del Presidente della Giunta regionale.

**Articolo 2
(Elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale)**

1. Il Presidente della Giunta regionale e i Consiglieri regionali sono eletti a suffragio universale diretto, con voto personale, uguale, libero e segreto.
2. Sia per l'elezione del Presidente della Giunta regionale, sia per l'elezione dei Consiglieri regionali è previsto il voto di preferenza.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale coincide con il territorio regionale.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale deve dichiarare di collegarsi ad almeno una lista di candidati per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente delle liste interessate.

**Articolo 3
(Composizione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)**

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è composto da 40 Consiglieri oltre al Presidente della Giunta regionale.
2. L'assegnazione di quaranta seggi di consigliere regionale alle liste concorrenti è effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 19, 20 e 21. Il seggio di Consigliere spettante al Presidente della Giunta regionale è assegnato al candidato alla Presidenza che è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.
3. Un seggio consiliare è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito la cifra elettorale immediatamente inferiore rispetto a quella ottenuta dal candidato Presidente proclamato eletto. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi spettante alle liste collegate ai candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale .

**Articolo 4
(Durata in carica)**

1. La durata in carica del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I Consiglieri regionali entrano in carica all'atto della proclamazione e svolgono le funzioni

- fino all'insediamento della nuova Assemblea ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto.
3. Il Presidente della Giunta regionale entra in carica all'atto della proclamazione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto e svolge le funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Articolo 5 (Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e successive modificazioni.

Articolo 6 (Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere regionale e di Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Articolo 7 (Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 dello Statuto, si applicano le norme statali vigenti.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, si applicano le norme statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8 (Circoscrizioni elettorali)

1. Ai fini dell'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale, il territorio regionale è suddiviso in quattro circoscrizioni corrispondenti alle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, ulteriormente suddivise, rispettivamente, in 24, 5, 5 e 6 collegi elettorali nell'ambito di cui vengono presentate le candidature e assegnati i seggi alle liste di candidati.

Articolo 9 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre dalla quarta domenica precedente alla seconda domenica successiva la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ovvero, nei casi di cessazione anticipata, ad esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
3. Il decreto di indizione è pubblicato almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le

elezioni nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il decreto è comunicato ai Sindaci dei comuni liguri, affinché provvedano a darne notizia con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, e ai Presidenti delle Corti d'Appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni stessi.

Articolo 10

(Lista di candidati e coalizioni)

1. In ciascun collegio elettorale sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale. Ciascuna lista contiene un numero di candidati pari al numero di seggi da assegnare nell'ambito della circoscrizione provinciale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. L'insieme dei candidati consiglieri regionali presentatisi in tutti i collegi sotto il medesimo simbolo costituiscono una "lista di candidati". Con la lista di candidati presente in tutte le circoscrizioni deve essere anche presentato il nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e il programma amministrativo.
3. Diverse "liste di candidati" possono collegarsi tra loro in "coalizioni" a sostegno in tutti i collegi di un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
4. Le liste di candidati contrassegnate da un medesimo simbolo e le coalizioni, presentate nei collegi elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Articolo 11

(Presentazione delle liste dei candidati)

1. Le liste di candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale, ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno 5000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni della Regione.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo consiliare o presenti in Parlamento all'inizio della legislatura o in corso al momento della convocazione dei comizi.
4. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni e integrazioni. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autentiche a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque

comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta regionale, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

6. Ciascuna lista presenta un numero di candidati pari al numero di seggi da assegnare nell'ambito della circoscrizione provinciale.
7. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista e una candidatura a Presidente della Giunta regionale.
8. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui al comma 5 mantenendo solo la lista presentata per prima e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
7. Alla lista dei candidati sono allegati:
 - a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
 - b) la dichiarazione di accettazione di candidatura di ogni candidato, firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un Ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;
 - c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
 - d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale Assemblea Legislativa, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
 - 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;
 - 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.

La normativa di cui alla presente lettera d) non si applica alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale

Assemblea Legislativa, in Parlamento nazionale o in quello europeo. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:
 - a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
 - b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
 - 1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
 - 2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Articolo 12

(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale)

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di Genova, entro i termini di cui all'articolo 11, comma 1, da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore a 4.000 e non superiore a 6.000.
2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3.
3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 6.
4. Alla candidatura sono allegati:
 - a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 11, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un Ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;
 - c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
 - d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 11, comma 10, lettera d).

5. La dichiarazione di presentazione della candidatura di Presidente della Giunta regionale deve contenere:
 - a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste presentate in tutti i collegi. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente delle liste interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 3;
 - b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

Articolo 13

(Esame ed ammissione delle liste.

Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
 - a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 11, comma 5; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 10, lettera d);
 - b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 11, comma 10, lettera b);
 - c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
 - d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
 - e) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;
 - f) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.
5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro

ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle successive ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Articolo 14

(Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale)

1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:
 - a) verifica se le candidature sono conformi a quanto previsto dall'articolo 12, e dichiara non valide le candidature che non rispondano a tali disposizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 10, lettera d);
 - b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) elimina i candidati che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
 - d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 13, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a).
2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati ed agli uffici centrali circoscrizionali.
4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'Ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Articolo 15

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1. Scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 13, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, scaduto altresì il termine per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 14, comma 4. l'Ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:
 - a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 11, comma 11, lettera a);
 - b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 11,

- comma 11, lettera b), appositamente convocati;
- c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato al singolo candidato;
 - d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.
2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.
 3. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 17 e all'allegato A.

Articolo 16

(Norme speciali per gli elettori)

1. Il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

Articolo 17

(Schede elettorali e modalità di votazione)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda per il primo turno di voto reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, il contrassegno o i contrassegni delle liste di candidati al Consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportata la linea su cui ciascun elettore può indicare il nome del candidato di sua preferenza al consiglio regionale facente parte della lista di candidati contraddistinta da quel contrassegno.
3. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto in tal modo espresso s'intende attribuito solo al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio regionale appartenenti ad una lista ad esso collegata, scrivendo il nome (in modo tale che sia identificabile) nella linea corrispondente. La preferenza espressa nei confronti solo del candidato alla carica di consigliere regionale si intende attribuito anche al Candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato..
5. Ciascun elettore può votare solo per una lista di candidati senza esprimere alcuna preferenza; il voto in tal modo espresso s'intende attribuito alla lista e al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.
6. a pena di nullità del voto l'elettore non può votare per una lista e per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ad essa non sia collegato.
4. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di

Presidente della Giunta regionale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste di candidati collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Articolo 18

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Articolo 19

(Elezione al primo turno del Presidente della Giunta regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell'articolo 8 della legge n. 108 del 1968, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge n. 108 del 1968, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 3.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Articolo 20

(Turno di ballottaggio)

1. L'Ufficio centrale regionale proclama eletto Presidente della Giunta regionale al primo turno il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
2. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, il Presidente dell'Ufficio

centrale regionale indice un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.

3. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. In caso di parità di preferenze individuali si procede per estrazione a sorte.

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con le liste di candidati al Consiglio regionale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare all'Ufficio Elettorale Regionale il collegamento con liste di candidati diverse rispetto a quelle con cui è stato effettuato l'apparentamento al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente delle liste interessate.

6. In tutti i casi, la lista di candidati per apparentarsi deve aver conseguito almeno il 3% dei voti validi espressi.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato collegato con la lista o le liste di candidati per il Consiglio regionale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il miglior risultato al primo turno.

8. Gli Uffici elettorali circoscrizionali comunicano tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

Articolo 21

(Assegnazione delle cariche di consigliere regionale)

1. Dopo aver proclamato eletto il Presidente della Giunta regionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione delle cariche di consigliere regionale.

2. L'elezione dei consiglieri regionali è effettuata sulla base delle liste concorrenti e del voto preferenziale.

3. Il voto è attribuito alle coalizioni concorrenti e alle liste di candidati collegate con un candidato alla carica di . Presidente della Giunta regionale

4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste di candidati che, a prescindere da ogni tipo di apparentamento, abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti.

5. La cifra elettorale di ciascuna lista di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati della lista stessa nei singoli collegi.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o liste di candidati collegate, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista o liste di candidati collegate successivamente per 1, 3, 5, 7... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o liste di candidati collegate sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste della medesima coalizione, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando lista o liste di candidati collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale abbiano conseguito almeno il 60%

dei seggi assegnati al Consiglio regionale.

8. Qualora lista o liste di candidati collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati al Consiglio regionale, a tale lista o liste di candidati viene assegnato il 60% dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o alle liste di candidati collegati contenti una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto Presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 3, 5, 7, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alla lista o alle liste di candidati collegate.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri regionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre preferenziali individuali in modo tale da garantire una rappresentanza tutte e quattro le circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio della Regione. A tal fine, una volta assegnato il seggio ad un candidato appartenente ad una lista di candidati, il seggio successivo spettante al medesima lista viene assegnato al candidato che ha ottenuto il miglior risultato individuale in un'altra circoscrizione. Si procede in tal modo finché non vengono attribuiti tutti i seggi spettanti alla lista.

12. La cifra preferenziale individuale dei candidati a consigliere regionale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere regionale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

13. L'Ufficio centrale regionale comunica tempestivamente il risultato di tutte le operazioni compiute.

14. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

15. Per ogni lista alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, il Presidente proclama eletti i relativi candidati secondo il numero di preferenze ottenute.

Articolo 22

(Surrogazioni)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista di candidati, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato della stessa coalizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali e delle preferenze individuali.

2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Giunta regionale collegato ad una delle coalizioni non vincenti il relativo seggio è attribuito, al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa coalizione.

Articolo 23

(Supplenza)

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 21.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 21.

Articolo 24

(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del regolamento interno.
2. Avverso le operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti agli organi giudiziali competenti. Nei confronti di atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni è ammissibile l'impugnativa immediata del provvedimento di esclusione delle liste e dei candidati.

Articolo 25

(Spese elettorali)

1. Per le spese relative alle elezioni del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e del Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 108 del 1968 e dalla successiva legislazione statale vigente in materia.
2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.

Articolo 26

(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla prima elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale successiva all'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge.

Articolo 27

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le leggi statali vigenti in materia di elezione dei consigli regionali ed in particolare la legge n. 108 del 1968 e la legge n. 43 del 1995.

Allegato A (articolo 17)

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Liguria

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate in ciascun collegio con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, in cui è predisposto lo spazio necessario per consentire all'elettore di riportare il nome e il cognome del candidato al consiglio regionale facente parte della lista di candidati contraddistinta da quel contrassegno.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste, sono stampati il nome ed il cognome di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, e il contrassegno della lista o delle liste di candidati al Consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista e la linea in cui viene inserito il nome del candidato sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste di candidati collegate.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Liguria", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.